

# **PROVINCIA DI MATERA**

REGOLAMENTO PER GLI ESAMI D'IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO SU STRADA DI VIAGGIATORI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 31 maggio 2006



# REGOLAMENTO PER GLI ESAMI D'IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DEL-L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO SU STRADA DI VIAGGIA-TORI

#### Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di esame per il riconoscimento della idoneità professionale all'attività di trasportatore su strada di viaggiatori - ai sensi del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato ed integrato dal D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 478, e del relativo regolamento di attuazione, D.M. 28 aprile 2005, n. 161 - la cui competenza è stata attribuita alla Provincia dall'art. 105, comma 3, lettera g, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

#### Art. 2

Requisito della idoneità professionale

- 1. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato 1 al presente regolamento ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 13.
- 2. In deroga al disposto di cui al comma 1, il requisito dell'idoneità professionale è ritenuto sussistente in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea o negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ed aventi i requisiti previsti dall'articolo 4 del D.Lgs n. 395/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che esercitano o hanno esercitato regolarmente l'attività di trasporto su strada di persone e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 13.
- 3. L'esperienza pratica:
  - a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
  - b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

#### Art. 3

Domanda di ammissione agli esami

- 1. Colui che intende sostenere l'esame per il riconoscimento della idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di persone deve produrre domanda scritta alla Provincia di Matera, Settore Trasporti, via Ridola n. 60 75100 Matera, contenente le seguenti informazioni autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
  - generalità, recapito e codice fiscale;
  - possesso dei titoli e dei requisiti di cui al successivo art. 4, con indicazione analitica degli stessi.
- 2. La firma in calce alla domanda deve essere legalizzata, ovvero alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
- 3. Alla domanda, in bollo del valore corrente, deve essere allegato attestato di versamento della somma di € 50,00 per "diritti di segreteria", da effettuare su c/c postale n. 12393757 intestato a Provincia di Matera.
- 4. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano il trasporto su strada di persone esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti il solo trasporto nazionale.

#### Art. 4

Titoli e requisiti per l'ammissione agli esami

- 1. Il candidato al riconoscimento dell'idoneità professionale deve:
  - a) essere maggiorenne;
  - b) essere residente o essere iscritto all'anagrafe dei residenti all'estero in un comune della provincia di Matera;
  - c) essere non interdetto giudizialmente e non inabilitato;
  - d) essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
    - diploma di scuola media superiore;

oppure:

- diploma di scuola media inferiore unito ad attestato di frequenza di uno dei corsi di preparazione affidati ad organismi di formazione professionale autorizzati dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

#### Art. 5

Commissione d'esame

1. E' istituita presso la Provincia di Matera la commissione d'esame per il riconoscimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori in ambito nazionale ed internazionale.

- 2. La commissione è presieduta dal Dirigente del Settore Tra-sporti della Provincia o suo delegato ed è composta da esperti nelle materie d'esame designati dai seguenti soggetti:
  - a) Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Matera;
  - b) Regione Basilicata;
  - c) Provincia di Matera;

nonché da due componenti scelti tra i rappresentanti delle quattro associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di categoria dell'autotrasporto individuate come maggiormente rappresentative dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Matera.

3. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 2 viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute di esame solo in caso di assenza od impedimento del titolare.

Dei quattro rappresentanti delle associazioni di categoria dell'autotrasporto di viaggiatori più rappresentative indicate dalla Camera di Commercio di Matera, sono componenti effettivi i rappresentanti delle prime due associazioni e supplenti i rappresentanti della terza e quarta associazione.

- 4. La Commissione è perfetta.
- 5. Il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia assicura le funzioni di segreteria.

#### Art. 6

Nomina dei componenti

1. La nomina dei componenti titolari e supplenti della commissione spetta al Presidente della Provincia, su designazione delle Amministrazioni e delle associazioni di categoria dell'autotrasporto di cui al comma 2 dell'art. 5.

#### Art. 7

Deliberazioni della commissione

1. Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 8

Decadenza dalla carica di componente della commissione

1. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti per il periodo residuo necessario al completamento del mandato, con le modalità innanzi indicate. Qualora ricorra il caso, si provvede a nuove nomine ai sensi dell'art. 6.

#### Art. 9

Durata della carica di componente della commissione

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina. Scaduto tale periodo i poteri della Commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove

nomine e comunque per non oltre sei mesi.

2. I componenti "esperti" della Commissione possono essere confermati per una sola volta.

#### Art. 10

Gettone di presenza

1. Per ogni seduta, ai componenti della Commissione, salvo al Presidente-dirigente dell'Ente, viene riconosciuto un gettone di presenza di importo pari ad € 50,00.

#### Art. 11

Ammissibilità delle domande

1. La Commissione d'esame valuta la regolarità e l'ammissibilità delle domande e redige l'elenco dei candidati ammessi alla seduta di esami, che la segreteria cura di rendere noto mediante affissione nei locali della sede della Provincia.

#### Art. 12

Sedute di esame

- 1. Le sedute di esame si svolgono presso la sede della Provincia di Matera o altro luogo idoneo chiaramente indicato ai candidati nella lettera di convocazione, con periodicità al più semestrale.
- 2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati. a cura della segreteria, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno venti giorni prima della data stessa.
- 3. Il candidato risultato assente per giustificati motivi alla seduta di esami per la quale era stato regolarmente convocato può chiedere che la domanda presentata sia considerata valida per sostenere gli esami nella seduta successiva. Qualora l'assenza dovesse ripetersi, il candidato deve presentare nuova domanda come previsto all'art. 3 del presente regolamento.

#### Art. 13

Prove di esame

- 1. La prova scritta per l'esame di idoneità professionale alla direzione delle imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada di viaggiatori consistono in:
  - a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative, tratte dall'elenco generale dei quesiti d'esame predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - b) una esercitazione su un caso pratico.
- 2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui alle precedenti lettere, il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui alla lettera a) sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutaz1one della prova di cui alla lettera b) sono attribuibili al massimo quaranta punti.

- 3. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui alla lettera a), almeno venti punti per la prova di cui alla lettera b) ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
- 4. Per gli effetti del comma 2 dell'articolo 2, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui alla lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui alla lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

#### Art. 14

Ripetizione dell'esame

- 1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame, che non potrà essere sostenuto prima che siano trascorsi tre mesi dalla prima. E' fatta salva la documentazione già prodotta.
- 2. I candidati che abbiano già sostenuto la seconda prova con esito negativo, possono ripresentare ulteriore domanda di ammissione all'esame, che non potrà tuttavia essere sostenuto prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

# Art. 15

Attestato d'idoneità professionale

- 1. A seguito del superamento dell'esame di cui all'art. 13, il Settore Trasporti della Provincia di Matera provvede a rilasciare un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto nel solo campo nazionale o, alternativamente, in campo nazionale ed internazionale.
- 2. L'attestato professionale deve essere conforme ad uno dei modelli indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seconda che si tratti di abilitazione a dirigere attività di trasporti in ambito nazionale oppure in ambito sia nazionale che internazionale o di estensione dell'abilitazione in ambito nazionale ad abilitazione in ambito sia nazionale che internazionale.
- 3. La richiesta di rilascio dell'attestato di cui al comma 1 deve essere in forma scritta ed in bollo e deve contenere la data di superamento della prova d'esame.

#### Art. 16

Elenco Provinciale

- 1. I titolari degli attestati rilasciati in base al presente regolamento sono inseriti in un apposito elenco provinciale tenuto dal Settore Trasporti della Provincia di Matera.
- 2. I titolari di attestati di idoneità alla professione di trasportatore su strada di persone rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento possono essere inseriti nell'elenco di cui al comma precedente.

# Allegato I al Regolamento per gli esami d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di direzione delle imprese di trasporto su strada di viaggiatori

# Elenco delle materie di cui all'articolo 7, comma 2 del D. Lgs. 22.12.2000, n. 395 Trasporti su strada di viaggiatori

# A. Elementi di diritto civile

Il candidato deve in particolare:

- 1. conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
- 2. essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;
- 3. essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

# B. Elementi di diritto commerciale

Il candidato deve in particolare:

- 1. conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
- 2. possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.

# C. Elementi di diritto sociale

- 1. conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa,rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
- 2. conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
- conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc);
- conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 [1], nonché, del regolamento (CEE) n. 3821/85 [2], e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.
- [1] Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

[2] Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione.

#### D. Elementi di diritto tributario

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

- 1. all'I.V.A. per i servizi di trasporto;
- 2. alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
- 3. ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
- 4. alle imposte sui redditi.

# E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

- conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
- 2. conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;
- 3. sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
- 4. essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi;
- 5. essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
- 6. essere in grado di redigere un bilancio;
- 7. conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro o per viaggio;
- 8. essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare i programmi di lavoro, ecc.;
- conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;
- conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
- 11. conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;
- 12. essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;

13. essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

#### F. Accesso al mercato

# Il candidato deve in particolare:

- conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;;
- 2. conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporto su strada:
- conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente o i bagagli;
- 4. conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;
- 5. conoscere le norme relative all'istituzione di sevizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

# G. Norme tecniche e gestione tecnica

- conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
- 2. essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
- 3. conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;
- essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;
- 5. essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature.

# H. Sicurezza stradale

- 1. conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
- essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
- 3. essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché, di guida prudente;
- 4. essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;
- 5. avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.